

Sentenza n. 12678 del 17/10/2001

Per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA**

(omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 6 ottobre 1995 i coniugi TIZIA e CAIO, a favore dei quali il tribunale di Venezia aveva emesso sentenza di condanna di MEVIO alla restituzione di alcuni dipinti ovvero al pagamento del controvalore di lire 51.000.000 con pronuncia del 18.5.1995 provvisoriamente esecutiva, convenivano in giudizio innanzi al medesimo tribunale lo stesso MEVIO ed i figli PRIMO ed SECONDO per sentire dichiarare inefficace nei loro confronti l'atto di compravendita per notar SEMPRONIO del 16.6.1995 con il quale il convenuto genitore aveva alienato ai figli la comproprietà di un suo immobile in VENEZIA, alla via ALFA n. 1, con annesso magazzino e locale per autorimessa. Assumevano gli attori che il suddetto atto dispositivo costituiva pregiudizio al recupero del credito derivante dalla suddetta sentenza.

Nella costituzione dei convenuti -i quali, in rito, chiedevano sospendersi il processo, in attesa della formazione del giudicato nella causa ancora pendente a seguito della impugnazione della sentenza di condanna nei loro confronti, e, nel merito, il rigetto della domanda, in via subordinata instando perché la sentenza fosse condizionata al definitivo accertamento, nell'altro giudizio, del loro debito- l'adito tribunale, con sentenza depositata il 7 ottobre 1997, dichiarava la inefficacia nei confronti degli attori della alienazione compiuta da MEVIO e condannava i convenuti alle spese.

Sulla impugnazione congiunta dei soccombenti la Corte d'appello di Venezia, con sentenza depositata il 3 marzo 1999, confermava tutte le statuizioni del giudice di primo grado con la condanna degli appellanti alle ulteriori spese.

I giudici di appello osservavano, preliminarmente, che non occorre sospendere il processo in corso in attesa del definitivo accertamento del credito dei coniugi istanti in revocatoria, giacché costoro avevano titolo ad avanzare domanda ex art. 2901 cod.civ., essendo all'uopo sufficiente anche una eventuale ragione di credito, nella specie costituita dalla sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva per un credito liquido ed esigibile. Rilevavano, inoltre, che della proposta azione ricorrevano gli altri requisiti, poiché la vendita dichiarata inefficace era stata effettuata quando il credito di restituzione era già sorto a favore dei coniugi TIZIA e CAIO e quando gli acquirenti, figli dell'alienante, erano a conoscenza delle vicende patrimoniali del genitore per avere in proposito deposto come testimoni in giudizio a suo favore. Consideravano, quindi la domanda sicuramente fondata, risultando già agli atti, senza la necessità di dovere sul punto dare ingresso alle prove addotte, la dimostrazione del depauperamento del debitore, essendo non contestate le cessioni dei suoi immobili, per donazione o vendita, sin dal 1994 ed insufficienti i beni mobili da lui posseduti a soddisfare le ragioni dei crediti. Ritenevano, infine, che non era neppure sostenibile che le alienazioni fossero servite a pagare i debiti, poiché MEVIO nulla poteva avere percepito in corrispettivo dai figli, privi di fonti di reddito diverse da quella costituita, appunto, dai beni ad essi ceduti dal genitore.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso TERZO, PRIMO e SECONDO, i quali affidano la impugnazione a quattro mezzi di doglianza, che TIZIA e CAIO contrastano con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di impugnazione -denunciando la violazione degli artt. 2901 e 2697 cod.civ. nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per inversione dell'onere della prova, mancato esame di fatti e documenti decisivi- i ricorrenti assumono che il giudice di merito, implicitamente disattendendo i motivi del gravame da 2 a 6 e basando la decisione soltanto sui fatti sostenuti dagli attori e puntualmente contestati, aveva violato il principio dell'onere della prova, in quanto: a) non era agli atti la prova della vendita di altri immobili dal 1994; ne' della inesistenza di cespiti in capo a MEVIO; ne' della incapacità reddituale di essi figli ricorrenti, che avevano allegato la dichiarazione dei redditi dal 1980, i documenti del pagamento del corrispettivo nonché quelli comprovanti il contratto di mutuo bancario in ragione di settecento milioni di lire; b) non era sostenibile l'inverosimile tesi secondo cui vi sarebbe stato l'intento di "polverizzare un impero economico di oltre quindici miliardi di lire" per sottrarsi al pagamento di un credito contestato di soli cinquantuno milioni di lire; c) non era stata data la dimostrazione ne' dell' "eventus damni" ne' del "consilium fraudis", quale consapevole intento degli acquirenti di volere pregiudicare le ragioni del creditore, d) gli attori, sui quali il relativo onere gravava, non avevano assolto alla prova della dolosa preordinazione ex art. 2901 cod.civ., detta dimostrazione non potendo derivare ne' dalla conoscenza della sussistenza del credito, ne' dalla sequenza temporale delle vicende riferite agli attori, non essendo stata neppure adombrata in causa alcuna ipotesi simulatoria.

Con il secondo mezzo di doglianza -deducendo, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 2740 e 2901 cod.civ. e 295 c.p.c. nonché la errata motivazione sul punto- i ricorrenti assumono che, ai fini della esperibilità dell'azione revocatoria, occorre la esistenza di un credito certo, per cui, derivando nella specie il credito da una sentenza provvisoriamente esecutiva gravata di appello, il presente giudizio doveva essere sospeso in pendenza di controversia sull'esistenza del predetto credito, poiché la definizione di essa costituiva la premessa della pronuncia sulla domanda revocatoria.

A sostegno del secondo motivo di impugnazione -il cui esame deve precedere quello della prima doglianza, trattandosi di stabilire se sussista l'essenziale presupposto dell'azione ex art. 2901 cod.civ.- i ricorrenti richiamano il precedente n. 960/96 di questa Corte, secondo cui il giudizio promosso con la domanda revocatoria è soggetto a sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., nel caso in cui sia ancora pendente la controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito dell'istante, in quanto la definizione di detto giudizio costituisce la premessa della pronuncia revocatoria.

Osserva questa Corte che la tesi prospettata dai ricorrenti -ancorché basata su una isolata pronuncia del giudice di legittimità, che non ha avuto successiva conferma - non può essere accolta, poiché essa contrasta con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Il principio, secondo cui per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile, accertato in sede giudiziale (da ultimo: Cass. n. 12144/99; Cass. n. 5863/98; Cass. n. 1712/98), è, infatti, coerente con la interpretazione lata dell'art. 2901 cod.civ. e si giustifica con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori; ma mira a conservare la garanzia generica che il debitore offre con il suo patrimonio a favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali, per il cui pregiudizio è sufficiente la prova della difficoltà o della incertezza della esazione del credito stesso, derivata dall'atto dispositivo patrimoniale.

Del resto, anche la lettera dell'art. 2901 cod.civ., ammettendo l'azione revocatoria, espressamente, anche a tutela dei crediti sottoposti a termine o a condizione, consente, perciò, l'esercizio

dell'azione anche quando il credito non sia ancora certo e determinato nel suo ammontare (Cass. n. 2400/90; Cass. n. 1712/98). Inoltre, ulteriore argomento a favore dell'ammissibilità della domanda revocatoria per il titolare di una semplice aspettativa di credito (che non si riveli "prima facie" del tutto pretestuosa e che si presenti, invece, come probabile nella sua esistenza, anche se ancora non accertata definitivamente) viene dalla previsione di cui all'art. 2902 cod.civ. Detta norma, invero, autorizzando, dopo la pronuncia positiva sull'azione revocatoria, sia atti conservativi che atti di esecuzione contro il terzo revocato, logicamente presuppone la possibilità di agire ex art. 2901 cod.civ. anche a tutela di un credito non ancora certo, liquido ed esigibile, per il quale ancora non sono proponibili azioni esecutive (Cass. n. 1712/98).

Di conseguenza, non è censurabile la statuizione del giudice di merito, che ha riconosciuto ai coniugi Buitoni-Zennaro, a favore dei quali era stata emessa sentenza di condanna in primo grado provvisoriamente esecutiva a carico della parte in questa sede ricorrente, la titolarità della posizione soggettiva tutelabile ai sensi dell'art. 2901 cod.civ., in relazione ad un credito ancora non accertato definitivamente dal giudice, ma assistito già dalla possibilità di ricevere attuazione in sede esecutiva. La doglianza, di cui al secondo motivo, deve, pertanto, essere rigettata e ad analoga conclusione di infondatezza deve pervenirsi quanto al primo motivo di impugnazione, con il quale, sotto i diversi profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, i ricorrenti denunciano che la Corte di merito non avrebbe dovuto ritenere sussistenti le altre condizioni e gli altri presupposti della domanda revocatoria.

I giudici di appello, in concisa motivazione di conferma della decisione di primo grado, hanno posto in evidenza le seguenti circostanze:

- a) l'atto dispositivo, del quale si chiedeva la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod.civ., era stato compiuto dopo che era intervenuta sentenza di condanna dell'alienante per il debito verso i coniugi istanti;
- b) gli acquirenti del bene alienato dal debitore, essendo figli del venditore, conoscevano la situazione patrimoniale di precarietà del genitore non solo in virtù della presunzione di fatto, connessa al loro stato di familiari; ma perché avevano in proposito depresso come testi in altro giudizio;
- c) il depauperamento del debitore non doveva essere confermato da altre prove, risultando esso in base a tutte le cessioni, per donazione o vendita, dei suoi immobili, secondo circostanze non contestate;
- d) le compiute alienazioni non potevano essere servite a sanare pregressi debiti, poiché per esse il genitore nulla poteva avere avuto in corrispettivo dai figli, privi di adeguate e proporzionate fonti di reddito proprio.

La suddetta motivazione è logica e coerente; i rilievi che ad essa muovono i ricorrenti mirano sostanzialmente ad ottenere in questa sede una diversa ed inammissibile nuova valutazione delle prove, ritenute sufficienti a dimostrare il depauperamento del debitore; in ciò è ravvisabile il profilo oggettivo dell' "eventus damni", il quale sussiste non solo quando l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma anche quando tale atto abbia comportato maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva di esso (Cass. n. 5863/98); ad integrare l'elemento soggettivo del "consilium fraudis" è sufficiente la semplice conoscenza, nel debitore e nel terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto dispositivo patrimoniale arreca alle ragioni del creditore; dell' "eventus damni" e del "consilium fraudis" il giudice di merito esattamente ha ritenuto la sussistenza quando ha precisato che, nella indubbia sussistenza della precaria situazione economica del debitore, che aveva ceduto quasi per intero il notevole suo patrimonio, i figli acquirenti certamente avevano valutato l'ulteriore pregiudizio derivato alle ragioni creditorie dei coniugi Buitoni-Zennaro dall'alienazione oggetto della domanda revocatoria.

Con il terzo motivo di impugnazione -deducendo la violazione delle norme di cui agli artt. 282 c.p.c., 2901 e 2902 cod.civ.- assumono i ricorrenti che la Corte di merito aveva errato per non avere statuito sulla restituzione della somma corrisposta, a seguito di precetto, a titolo di spese processuali del giudizio di primo grado in virtù di sentenza, per la quale la provvisoria esecuzione, illegittimamente concessa, non era stata sospesa ne' revocata. Il motivo non è ammissibile, trattandosi di richiesta che, non avendo costituito oggetto dell'atto di appello, risulta formulata soltanto con la precisazione delle conclusioni del giudizio di secondo grado e della quale gli appellanti avevano, già in quella sede, eccepito la inammissibilità, trattandosi di domanda nuova. Infondato, infine, è anche il quarto motivo del ricorso, relativo alla pretesa violazione dell'art. 91 c.p.c. nel regolamento delle spese processuali, giacché la statuizione della Corte di merito è la conseguenza della confermata soccombenza dei ricorrenti. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la condanna dei ricorrenti in solido alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L.390.000, oltre lire 5.000.000 (cinquemilioni) per onorari.

Roma, 10 aprile 2001.

Depositato in cancelleria il 17 ottobre 2001